

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROPEDEUTICO AL  
PROGETTO DI RESTAURO DELLA GROTTA PAVESE  
NEL COMPLESSO DELLE MADRI PIE FRANZONIANE A GENOVA**

tra

- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, di seguito detta **Soprintendenza**, rappresentata dal Soprintendente arch. Cristina Bartolini, nata a Genova (GE) il 11.04.1965, domiciliata per la carica presso la Soprintendenza in Genova, via Balbi 10 (C.F. 80031150107)  
e
- l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, di seguito detto **OPD**, rappresentato dal Direttore dott. Marco Ciatti, nato a Prato il 01.07.1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Opificio delle Pietre Dure, in Firenze, via degli Alfani 78 (C.F. 80023870480)  
e
- La Fondazione Franzoni ETS di seguito detta **Fondazione**, rappresentata dal Direttore, can. Claudio Paolocci, nato a Genova il 29.06.1957, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione in Genova, via dei Giustiniani 11 (C.F. 95072340102)  
e

di qui in poi denominate "Parti"

PREMESSO

- che la **Soprintendenza** dispone di un finanziamento di 250.000,00 euro destinato a "Grotta Franzoniane. Via N. D'Aste a Genova. Consolidamento, restauro e valorizzazione" assegnato con DM 04.06.2019 nell'ambito della programmazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) a.f. 2020;
- che l'**OPD** dispone di competenze e professionalità altamente qualificate e fondamentali per lo sviluppo di un progetto pilota di conservazione del pregiato complesso decorativo della Grotta Pavese, detta delle Franzoniane, nel complesso delle Madri Pie Franzoniane a Genova, in cui coinvolgere, oltre ai restauratori in organico, anche parte degli allievi della Scuola di Alta Formazione e Studio, detta SAFS, del Settore di Restauro Mosaico e commesso in pietre dure;
- che la **Fondazione**, in quanto ente proprietario del Complesso delle Madri Pie Franzoniane, è direttamente coinvolta nelle operazioni di restauro della Grotta Pavese;
- che le Parti firmatarie del presente Accordo intendono collaborare, mettendo a disposizione le proprie strutture e le rispettive competenze tecnico-scientifico, con l'obiettivo di attivare interventi di conservazione e valorizzazione di beni culturali di reciproco interesse nel pieno rispetto della propria autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- che la Grotta Pavese, detta delle Franzoniane, costituisce un mirabile esempio degli elaborati complessi polimaterici realizzati nei secoli XVI e XVII per le grotte artificiali dei giardini genovesi. La grotta, inserita nel complesso delle Madri Pie Franzoniane nel cuore di Sampierdarena, (quartiere genovese che in passato era caratterizzato da un sistema di ville delle nobili famiglie genovesi) fu probabilmente realizzata in concomitanza con le nozze tra Camillo Pavese e Maria Doria (1594) e definita da Furttenbach, "la più nobile ed elegante che si possa vedere in tutta Italia";
- che oggi la Grotta Pavese, completamente decorata con parati musivi polimaterici, necessita di interventi urgenti di conservazione e restauro, con situazioni di degrado che hanno portato ad interdirne la visita, con grave rischio di ulteriori perdite di parti significative.
- che la **Soprintendenza** si è rivolta all'OPD per attivare una collaborazione finalizzata alla stesura del progetto esecutivo e per l'allestimento di un cantiere pilota per il restauro di alcune porzioni di superfici

decorate della Grotta Pavese;

- che l'**OPD** può efficacemente contribuire allo sviluppo di un organico progetto di conservazione in quanto il Settore di restauro Mosaico e commesso in pietre dure e il Laboratorio scientifico presentano al loro interno le necessarie competenze interdisciplinari, avendo inoltre maturato esperienza nell'ambito della ricerca e del restauro delle grotte artificiali;

- che tale progetto costituisce una preziosa occasione di studio e ricerca per accrescere le conoscenze scientifiche in tale ambito e che quindi la collaborazione richiesta rientra nei compiti istituzionali dell'**OPD**;

- che l'**OPD** ha effettuato più sopralluoghi presso la Grotta Pavese e ha manifestato la propria disponibilità a collaborare all'esecuzione delle analisi scientifiche, all'esecuzione di prove preliminari di pulitura, consolidamento ed integrazione finalizzate a contribuire alla stesura del progetto esecutivo di restauro, avvalendosi anche di personale specializzato esterno all'Istituto;

- che la **Fondazione** ha manifestato la disponibilità a coordinare la gestione dei flussi in entrata e in uscita dei soggetti che a diverso titolo opereranno all'interno della proprietà secondo un cronoprogramma condiviso;

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **ART. 2**

#### **Finalità e contenuti della collaborazione**

Le Parti, atteso il comune interesse, si impegnano a collaborare e fornire il proprio contributo scientifico e culturale propedeutico all'elaborazione del progetto generale dell'intervento di restauro della Grotta Pavese, detta delle Franzoniane, attraverso la messa a punto di un cantiere pilota riguardante alcune porzioni delle superfici decorate della Grotta.

### **ART.3**

#### **Impegni delle Parti**

Le Parti si impegnano a concorrere al presente accordo secondo il principio della leale collaborazione, informando costantemente gli altri soggetti sottoscrittori di tutte le circostanze sopraggiunte in corso d'opera. In particolare:

La **Soprintendenza** si impegna a:

- svolgere la funzione di Stazione Appaltante del finanziamento citato nelle premesse e a sua disposizione mediante la nomina del RUP e la costituzione di un gruppo di lavoro atto a garantire il coordinamento tecnico-organizzativo tra le Parti e tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel presente accordo;
- fornire copia di tutta la documentazione reperibile presso i propri archivi sugli interventi di restauro e/o manutenzione pregressi e quanto altro ritenuto utile ai fini della presente collaborazione;
- garantire tutte le attività di progettazione ed esecuzione propedeutiche alla realizzazione del cantiere pilota comprensivo del coordinamento della sicurezza provvedendo alle relative spese e agli oneri per l'allestimento del cantiere pilota;
- coordinare gli interventi specialistici che si rendessero necessari, quali il rilievo laser scanner, termografie, radiografie e altri esami diagnostici propedeutici all'intervento pilota dell'**OPD**;
- partecipare ai sopralluoghi svolti dall'**OPD**;

- assistere l'OPD nelle operazioni di micro-campionatura e in relazione ad eventuali altre necessità logistico-operative connesse allo svolgimento delle attività;
- provvedere all'acquisto del materiale per l'esecuzione da parte di OPD delle prove di pulitura, consolidamento ed integrazione su aree campione individuate nell'ambito dell'intervento pilota;
- sostenere le spese di missione, relativamente a viaggio e vitto, del personale incaricato dell'OPD e degli allievi della SAFS eventualmente coinvolti nel progetto;
- sviluppare ulteriori collaborazioni con enti di ricerca e/o formazione universitaria per attività di supporto scientifico e tecnico al progetto;
- progettare e coordinare la promozione e la comunicazione coordinata del progetto;
- promuovere, di concerto con gli altri soggetti firmatari, la rapida attuazione della presente intesa.

L'OPD si impegna a:

- realizzare il cantiere pilota sopra menzionato, programmando la presenza di proprio personale specializzato e la partecipazione degli allievi della Scuola di Alta Formazione e Studio, detta SAFS, che opera all'interno dell'OPD;
- collaborare alla redazione, in supporto alla Soprintendenza, dei documenti istruttori relativi agli affidamenti per l'acquisto di materiali e attrezzature e per l'affidamento di incarichi di diagnostica o di altra natura che l'OPD stesso ritenga necessari per lo sviluppo del suddetto progetto pilota;
- individuare, nell'ambito del suddetto progetto pilota, aree-campione che tengano conto della diversa partitura architettonica e dei differenti materiali costitutivi, su cui effettuare le mappature dello stato di degrado;
- eseguire, su uno o più settori, la mappatura dei materiali costitutivi, del degrado e dell'intervento, previa acquisizione dei rilievi architettonici;
- partecipare al piano di studio diagnostico dell'apparato decorativo, in cooperazione con gli altri soggetti coinvolti;
- realizzare, nelle aree campione individuate, varie prove di pulitura, consolidamento ed integrazione sulla base dei cui esiti sarà possibile individuare le varie metodologie di restauro più idonee, che rappresenteranno la base per un futuro e più ampio progetto di intervento che potrà essere esteso a tutte le superfici decorate della grotta stessa;
- raccordarsi e collaborare con le altre professionalità esterne all'OPD coinvolte nella realizzazione dell'intervento e nelle connesse fasi di attività di indagini specialistiche, di produzione di relazioni tecniche e di indirizzi alla progettazione;
- affiancare la Soprintendenza nella redazione dei documenti propedeutici al progetto di restauro fornendo gli esiti delle attività svolte nell'ambito del cantiere pilota sopra menzionato;
- fornire un resoconto delle attività svolte, compresa copia della documentazione fotografica, ed un prospetto dettagliato delle procedure d'intervento e dei materiali che, a seguito dei test applicativi e del monitoraggio condotti, hanno conseguito un esito più aderente ai parametri prefissati;
- promuovere, di concerto con gli altri soggetti firmatari, la rapida attuazione della presente intesa.
- mettere a disposizione tutta la documentazione obbligatoria di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii inerente il proprio personale e le proprie attrezzature, coinvolto nelle operazioni di competenza.

La **Fondazione** si impegna a:

- collaborare alla predisposizione del crono programma delle attività;
- coordinare e gestire i flussi in entrata e in uscita dei soggetti che a diverso titolo opereranno all'interno della proprietà;
- fornire copia di tutta la documentazione reperibile sugli interventi di restauro e/o manutenzione pregressi e quanto altro ritenuto utile ai fini della presente collaborazione;
- effettuare ricerche mirate d'archivio in collaborazione con gli enti di studio e di ricerca coinvolti;

- partecipare ai sopralluoghi svolti dall'OPD;
- sostenere le spese di missione, relativamente all'alloggio, del personale OPD e degli allievi della SAFS coinvolti nel progetto;
- promuovere, di concerto con gli altri soggetti firmatari, la rapida attuazione della presente intesa.

#### ART. 4

##### **Attività di studio e ricerca**

Le attività previste dal presente accordo, compreso il progetto del cantiere pilota, terranno conto degli esiti dello studio sulle cause di degrado e sulle eventuali problematiche strutturali, e della relativa definizione del progetto di messa in sicurezza e di ripristino della situazione ottimale, già affidato dalla Soprintendenza al Dipartimento Architettura e Design - DAD dell'Università degli Studi di Genova, a cura della Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio con il supporto del Laboratorio di metodiche analitiche per il restauro e la storia del costruito - MARSC afferente al DAD (responsabili scientifici prof. Stefano Francesco Musso e prof. Giovanna Franco).

#### ART. 5

##### **Comitato tecnico scientifico**

Mediante un successivo accordo operativo i sottoscrittori del presente atto stabiliscono di costituire un qualificato Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di dare indirizzi utili all'elaborazione del progetto generale complessivo dell'intervento di restauro della Grotta Pavese, detta delle Franzoniane, per il quale di terrà conto delle rilevanze via via emergenti dalle attività svolte dai soggetti firmatari del presente accordo e delle indicazioni fornite dall'OPD in relazione agli esiti del cantiere pilota.

#### ART. 6

##### **Resoconto sulle attività svolte**

Le parti si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a consegnare la documentazione prevista entro i tempi indicati nel cronoprogramma e a riunirsi periodicamente, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, su convocazione del Soprintendente e/o del RUP, ogni volta si rendesse necessario affrontare collegialmente i problemi.

#### ART. 7

##### **Individuazione e copertura delle spese**

La **Soprintendenza** si impegna a sostenere le spese per l'allestimento del cantiere, per le indagini diagnostiche o per le collaborazioni di altra natura non effettuate dalle altre parti, per le missioni relativamente a viaggio e vitto del personale incaricato dell'OPD e degli allievi della Scuola di Alta Formazione e Studio coinvolti nel progetto, per il materiale e le attrezzature necessarie, attraverso i fondi gravanti sul capitolo 8099/1 (assegnato con DM 04.06.2019 nell'ambito della programmazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 a.f. 2020).

L'**OPD** si impegna a mettere a disposizione la competenza tecnico-scientifica del proprio personale, con relativa copertura assicurativa, le dotazioni tecniche e l'attrezzatura minuta.

La **Fondazione** si impegna a provvedere alle spese di missione relativamente all'alloggio del personale OPD e degli allievi della Scuola di Alta Formazione e Studio coinvolti nel progetto.

#### ART. 8

##### **Forme di pubblicazione e divulgazione delle attività e dei risultati**

La pubblicazione dei risultati scientifici in relazione agli esiti del cantiere pilota di restauro e la divulgazione al pubblico, nonché qualunque altra forma di presentazione o comunicazione a terzi mediante comunicati e conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche compresa la diffusione via internet, da parte dei firmatari sarà preventivamente concordata tra i medesimi sottoscrittori del presente accordo.

#### ART. 9

##### **Durata**

Il presente Accordo entra in vigore con la firma dei sottoscrittori e ha durata fino alla conclusione delle attività programmate e comunque non oltre il 31 dicembre 2023

Un eventuale rinnovo potrà essere concordato tra le parti per iscritto tramite PEC, almeno tre mesi prima della scadenza del presente atto.

A tal proposito, le Parti indicano i relativi indirizzi:

per la Soprintendenza:

via Balbi 10 – 16126 Genova

PEC [mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it)

per l'OPD:

via Alfani 78 – 50121 Firenze

PEC [mbac-opd@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-opd@mailcert.beniculturali.it)

per la Fondazione:

via Nicolò Daste 9 – 16151 Genova Sampierdarena

PEC [segreteria@pec.fondazionefranzoni.it](mailto:segreteria@pec.fondazionefranzoni.it)

#### ART. 10

##### **Modifica dell'accordo**

Ogni eventuale modifica consensuale del presente accordo dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

#### ART. 11

##### **Risoluzione dell'accordo**

Salvo causa di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

#### ART. 12

##### **Riservatezza e trattamento dati**

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori ad ogni titolo, la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente accordo. I dati eventualmente gestiti dovranno essere trattati e custoditi in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lvo. 196/2003.

ART. 13

**Firma digitale**

Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del T.U. DPR n. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate

ART. 14

**Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.

ART. 15

**Controversie**

Per ogni controversia che non dovesse essere bonariamente risolta tra le parti è competente il foro di Genova.

ART. 16

**Registrazione**

Il presente atto sarà registrato esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del DPR N. 131/1986, e le spese di registrazione saranno a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Genova, 03.05.2022

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. DPR n. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate

*Per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia*  
Il Soprintendente arch. Cristina Bartolini

*Per l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze*  
Il Direttore dott. Marco Ciatti

*Per la Fondazione Franzoni ETS*  
Il Direttore can. Claudio Paolucci